



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MALAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2009**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di requisiti e tempi nelle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Solo pochi decenni fa, l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di uno straniero era un fatto assai raro, legato prevalentemente a matrimonio. Oggi, con la presenza legale e stabile in Italia di oltre 3 milioni di immigrati, molti dei quali da più di dieci anni, la situazione è drasticamente mutata, con la potenzialità di diverse centinaia di migliaia di nuovi cittadini ogni anno.

L'integrazione un tempo era praticamente automatica, perché si trattava di singole persone che, per matrimonio o per lavoro, entravano in Italia ed erano generalmente circondati esclusivamente o in modo largamente prevalente da italiani. Dopo dieci anni era pressoché impossibile non conoscere la lingua, le leggi, la società italiana nel suo insieme.

Oggi, invece, non pochi immigrati hanno soprattutto a che fare con persone della stessa origine etnica, con le quali possono costituire delle comunità chiuse, delle piccole isole del paese di provenienza, dove vi è ben poco di italiano.

Del tutto particolare è poi la situazione di coloro, almeno cinquecentomila, che sono nati entro i nostri confini, hanno frequentato le nostre scuole, conoscono tutto dell'Italia e quasi nulla del paese dei loro genitori, del quale a volte non hanno la cittadinanza.

In risposta a questa nuova situazione, si propongono qui quattro innovazioni:

1) la possibilità di presentare la domanda per la cittadinanza due anni prima

del raggiungimento del requisito di residenza. Contestualmente si pone un limite di settecento giorni per l'istruzione della pratica. In questo modo il termine di dieci anni per essere cittadini italiani diventa reale e non più l'inizio di una *gimkana* di scartoffie della quale non si conosce il termine;

2) la possibilità di ottenere la cittadinanza anche a coloro che abbiano la residenza in Italia da soli cinque anni, nel caso in cui abbia soggiornato legalmente nel nostro paese per altri sette anni;

3) l'istituzione di un esame che verifichi l'idoneità e la volontà del richiedente di diventare italiano, cui segue il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, per tutti i nuovi cittadini:

4) l'abbassamento a quattordici anni, per i nati e residenti in Italia, dell'età minima per ottenere la cittadinanza.

Un insieme di norme per rendere più giuste e ragionevoli le norme, per favorire l'integrazione degli immigrati che davvero vogliono integrarsi e per dare a tutti la certezza del diritto. Una società ordinata, infatti, discende, oltre dal senso civico degli individui, dalla ragionevolezza ed equità delle norme, presupposto indispensabile alla loro scrupolosa osservanza. Così come è indispensabile che solo coloro che vogliono e possono integrarsi acquisiscano la cittadinanza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni, diviene cittadino se, nel periodo intercorrente tra il compimento del quattordicesimo e del diciannovesimo anno di età dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. Se il suddetto straniero è un minore, la dichiarazione di cui al primo periodo dev'essere prestata congiuntamente agli esercenti la potestà genitoriale.»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, ovvero che vi risiede legalmente da almeno cinque anni e vi ha soggiornato legalmente per almeno altri sette anni;»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Nei casi di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) del comma 1, la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana può essere presentata a partire da due anni prima della data di conseguimento del requisito della residenza. Il procedimento relativo si conclude entro settecento giorni dalla data della presentazione della richiesta da parte dell'interessato.»;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 9, la cittadinanza è acquisita o concessa solo previo esame avente lo scopo di accertare che l'interessato:

a) conosca i principi e gli elementi essenziali della Costituzione;

b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia d'Italia;

c) sappia dialogare e leggere in lingua italiana, o nella lingua minoritaria riconosciuta nel territorio di residenza;

d) desideri fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno nazionale.

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di effettuazione dell'esame di cui al comma 1.

3. Al termine dell'esame di cui al comma 1, qualora abbia avuto esito positivo, l'interessato presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione e si impegna al rispetto delle leggi italiane».